



# COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 45 DEL 02/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO DI AGLIENTU ANNO 2018.

L'anno **2018** addì **2** del mese di **Luglio** dalle ore **18.15** e seguenti, nella residenza comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
TIROTTA Antonio	Sindaco	SI
CASULA Domenico	Assessore	SI
DEMURO Marco	Assessore	SI
CAREDDU Tomasina	Assessore	SI

Totale presenti: **4**    Totale assenti: **0**

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il SINDACO, TIROTTA Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:
- la promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali dell'Ente Locale;
  - l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove e sostiene mediante la concessione di contributi economici le attività culturali e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati, finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio;
- VISTO l'art. 12 della L. 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi;
- VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi, e vantaggi economici straordinari in favore di enti pubblici e soggetti privati (deliberazione di C.C. n. 10 del 01.04.2009), che prevede la possibilità per l'Ente di patrocinare iniziative e manifestazioni aventi un interesse diretto della comunità locale;
- CONSIDERATO che il summenzionato Regolamento non prende in considerazione molti aspetti di una realtà culturale comunale modificatasi nel tempo ed evoluta verso forme di intervento precedentemente non valutate;
- DATO ATTO che il sostegno delle attività in ambito culturale, sociale, sportivo e turistico rientrano tra le competenze proprie del Comune e che attraverso la concessione di contributi alle società e alle associazioni locali si perseguono finalità idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali dell'Ente del benessere sociale nonché di tutela e promozione del patrimonio, naturale, storico, artistico e culturale, delle espressioni artistiche locali e della lingua sarda;
- RITENUTO di poter individuare delle specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme regolamentari, per l'erogazione nell'anno 2017 dei contributi economici da destinare alle Associazioni per le attività che si propongono di promuovere, iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica, culturale delle risorse locali, e della pratica sportiva;
- RICHIAMATI
- l'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;
  - l'autorevole parere della Corte dei Conti **Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 89/12 del 21.03.2013** nella quale i magistrati contabili lombardi ribadiscono che "non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. Sicché tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente



locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni, rappresentando così una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Ente;

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, parere n. 28/2011 del 17.05.2011 che ha precisato che le fattispecie in cui il comune agisce al fine di realizzare i propri fini istituzionali *“sono rappresentate da quelle contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche sociali, di promozione turistica che, in adesione al principio di sussidiarietà orizzontale, mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale. In altre parole occorre che le risorse impiegate in tali attività “rimangano” sul territorio soddisfacendo interessi della collettività o di particolari categorie di cittadini”* ;

#### RITENUTO

opportuno, in attuazione della propria politica sostenere attività progettuali, istituzionali e manifestazioni, senza fini di lucro, di interesse sportivo, tempo libero e ricreativo e progetti di valorizzazione del territorio che tendono a perseguire i seguenti obiettivi generali:

- favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio;
- tutelare, sostenere e promuovere lo sport, la cultura attraverso attività e iniziative sociale, ricreative e del tempo libero;
- promuovere la vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni, ed il sostegno delle relative attività che si conformano ai principi contenuti nello dello statuto e le finalità istituzionali dell'ente;
- attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico e della formazione educativa e sportiva dei giovani;
- manifestazioni che siano di forte richiamo anche ai fini turistici e di promozione all'esterno dell'immagine del territorio;

#### CONSIDERATO

che, al fine di consentire alle associazioni del territorio di programmare la propria attività, si rende necessario procedere ad adottare una Deliberazione di programmazione, sulla base degli stanziamenti del bilancio relativo all'anno 2018;

#### DATO ATTO

che

1. la ripartizione dei fondi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale dovrà essere fatta individuando criteri che privilegino:
  - le attività di Associazioni operanti negli anni e con competenza nel territorio;
  - manifestazioni ripetute negli anni e ormai patrimonio culturale del territorio;
  - il mantenimento della contribuzione del Comune in linea con le ripartizioni delle somme effettuate negli anni precedenti;
2. ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo le spese che risultano necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento della manifestazione, purché comprovate da pezze giustificative ( fatture, ricevute fiscali e documenti analoghi) quali:
  - acquisto di materiali e beni per allestimenti direttamente connessi alla manifestazione proposta;
  - tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo svolgimento della manifestazione, etc.);
  - spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione;
  - spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture o ricevute fiscali intestate all'associazione e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che



- trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione;
- spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
  - spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi;
  - spese di pubblicizzazione della manifestazione;
  - compensi per onorari e spese di viaggio a esperti, relatori di conferenze;
  - compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;

**RITENUTO**

inoltre di dover tenere conto:

- delle manifestazioni che rappresentino alto momento di aggregazione per la cittadinanza e siano di forte richiamo anche ai fini pubblicitari e turistici;
- delle manifestazioni svolte da associazioni locali anche fuori dal territorio comunale in funzione della valenza che esse hanno in termini di rappresentanza dei valori identitari e culturali della comunità locale;
- delle manifestazioni di particolare rilevanza incentrate sulla forte partecipazione di rappresentanze internazionali;
- delle manifestazioni curate dall'Associazione "Pro Loco" di Aglientu aventi peculiarità diverse da quelle sopra indicate;
- di particolari iniziative, svolte anche fuori dall'ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l'interscambio culturale tra diverse comunità e popoli;

**VISTO**

lo statuto comunale

**VISTO**

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ACQUISITI**

i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000, che si uniscono al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

**CON VOTI UNANIMI**, resi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare un atto di indirizzo finalizzato a sostenere attività progettuali, istituzionali e manifestazioni, senza fini di lucro, di interesse sociale, culturale, sportivo, tempo libero e ricreativo e progetti di valorizzazione del territorio che tendono a perseguire i seguenti obiettivi generali:
  - favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio;
  - tutelare, sostenere e promuovere lo sport, la cultura attraverso attività e iniziative sociali, ricreative e del tempo libero;
  - promuovere la vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni, ed il sostegno delle relative attività che si conformano ai principi contenuti nello statuto e le finalità istituzionali dell'ente;
  - attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico e della formazione educativa e sportiva dei giovani;
  - manifestazioni che siano di forte richiamo anche ai fini turistici e di promozione all'esterno dell'immagine del territorio;
2. di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio socioculturale.
3. di convenire che:



- nell'elaborare il bando pubblico e la relativa modulistica, il Responsabile del Servizio Socio-culturale dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento;
  - ai sensi del Regolamento, l'entità dei contributi concessi non può superare l'80% dei costi sostenuti, al netto di tutte le entrate, delle spese preventivate e nel caso le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle preventivate l'entità dei contributi sarà proporzionalmente ridotta;
  - la liquidazione dei contributi avverrà per il 50% all'atto della concessione dello stesso e per il 50%, a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, e copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute e di una sintetica relazione.
4. di dare atto che per la spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente atto è stato previsto adeguato finanziamento nel Bilancio 2018/2019.
  5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del d.Lgs 267/00.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 47**

Ufficio Proponente: **Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura**

Oggetto: **APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO DI AGLIENTU ANNO 2018.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/06/2018

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Franceschina Garroni

## Parere Contabile

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(F.to TIROTTA Antonio)

IL Vice Segretario  
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5700.

Aglientu, li \_\_\_\_\_

IL Vice Segretario  
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 02/07/2018

IL Vice Segretario  
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

---

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li \_\_\_\_\_

IL Vice Segretario  
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

---